



DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE
PEC ISCRITTE REGISTRO DELLE IMPRESE
NON VALIDE - REVOCATE - NON UNIVOCHE

Vista la legge 580/1993;

Visto il D.P.R. 581/1995;

Vista la L. 241/1990;

Visti gli artt. 2188, 2190 e 2191 del Codice Civile;

Visto l'articolo 6 bis del D.Lgs. 82/2005 che ha istituito l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC);

Visto l'articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, ai sensi del quale tutte le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese;

Visto il comma 6-bis della predetta disposizione ai sensi del quale, l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'articolo 5 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, ai sensi del quale le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto il secondo periodo del comma 2, ai sensi del quale, l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della stessa con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni, trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata;

Tenuto conto della nota dell'Agenzia per l'Italia digitale del 18/12/2013 n.9089, indirizzata ai gestori PEC, in base alla quale è previsto il divieto assoluto di riassegnazione delle caselle di posta elettronica certificata;

Vista la Direttiva del 27/04/2015, ammessa al visto della Corte dei Conti il 13/07/2015 n.2608, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia;

Considerato che la summenzionata Direttiva contiene misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale si adeguino all'obbligo di:

- munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;
- mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata;

Visto il punto 1.2 della Direttiva in base al quale l'iscrizione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata di un'impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche;

Visto il punto 1.5 della Direttiva in base al quale l'ufficio del registro delle imprese verifica, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata relative agli indirizzi iscritti nel registro stesso sono attive. In caso negativo, l'ufficio invita l'impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale procede alla cancellazione dell'indirizzo in questione ai sensi dell'articolo 2191 c.c.;

Visto il punto 1.6 della Direttiva in base al quale l'ufficio del registro delle imprese verifica, con modalità automatizzate, se uno stesso indirizzo di posta elettronica certificata è iscritto sulla posizione di due o più imprese. In tal caso, per le caselle risultate inattive, applica le disposizioni di cui al punto 1.5. secondo e terzo periodo: per le caselle risultate attive, invita tutte le imprese, diverse da quella che ha iscritto per ultima il predetto indirizzo, a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale applica le disposizioni di cui al punto 1.5. secondo periodo;

Visto il punto 1.7 della Direttiva in base al quale l'ufficio del registro delle imprese, con modalità automatizzate, verifica che l'iscrizione di un indirizzo di posta elettronica certificata sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un'unica impresa. In caso negativo, cioè, nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa di un indirizzo riconducibile ad altra impresa o professionista, l'ufficio applica le disposizioni di cui al punto 1.5. secondo periodo;

Visto il punto 2 della Direttiva, ai sensi del quale, l'ufficio del registro delle imprese che riceve un'istanza di iscrizione da parte di un'impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC posta elettronica certificata ai sensi del punto 1.5 secondo periodo procede a norma dell'articolo 16 comma 6 bis del decreto legge n.185 del 2008 (nel caso di società) e dell'articolo 5 comma 2 secondo periodo del decreto legge 179/2012 (nel caso delle imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale);

Visto il punto 3 della Direttiva, ai sensi del quale, le sanzioni summenzionate comportano che ove un'impresa individuale o societaria, sulla cui posizione non risulti iscritto alcun indirizzo di posta elettronica certificata, anche a seguito di cancellazioni d'ufficio effettuate ai sensi della Direttiva, presenti al registro delle imprese un'istanza di iscrizione, questa è sospesa fino a quarantacinque giorni, nel caso dell'impresa individuale e fino a tre mesi, nel caso di società, al fine di consentire l'integrazione dell'istanza con la comunicazione di un indirizzo PEC proprio e corrispondente ad una casella attiva.

Considerato, ai sensi della Direttiva, che l'omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta il rigetto dell'istanza, che «si intende non presentata», con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2194 c.c. per le imprese individuali e dall'art.2630 c.c. per le società, per l'omessa iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese. Tale omessa comunicazione determina l'apertura del procedimento per l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art.2190 c.c. dell'atto o della notizia oggetto dell'istanza considerata come non presentata.

Considerato che la Direttiva prevede, per le caselle PEC risultate inattive al controllo automatizzato, che l'ufficio del registro delle imprese inviti l'impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale procede alla cancellazione dell'indirizzo in questione ai sensi dell'articolo 2191 del Codice Civile;



Considerato che la summenzionata procedura è, altresì, prevista nel caso in cui uno stesso indirizzo di posta elettronica certificata è iscritto sulla posizione di due o più imprese e nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa di un indirizzo riconducibile ad altra impresa o professionista;

Rilevato che le disposizioni di cui alla citata Direttiva prevedono per l'Ufficio del Registro delle Imprese, qualora verifichi una delle summenzionate circostanze, l'avvio del procedimento di cui all'art. 2191 c.c.;

Considerato che il procedimento di cui all'art.2191 c.c., di competenza del Giudice del Registro, per le fattispecie in parola, è applicabile nel caso in cui l'indirizzo PEC sia stato iscritto nel registro delle imprese in assenza dei presupposti di legittimità;

Vista la delega del procedimento di cancellazione dell'indirizzo PEC conferita al Conservatore in data 14/04/2016 dal Giudice del Registro, dott. Salvatore Russo per i casi rientrati nell'ambito di applicazione della Direttiva del 27/04/2015, ammessa al visto della Corte dei Conti il 13/07/2015 n.2608, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia;

Considerato che la società del sistema camerale Infocamere Scpa, effettua, per conto della Camere di Commercio, le elaborazioni automatizzate dei dati del RI relative ai controlli PEC previsti dalla Direttiva al fine di fornire alle stesse gli elenchi delle imprese evidenziando le seguenti anomalie riscontrate:

- a) indirizzi PEC revocati o inattivi;
- b) indirizzi PEC multipli (cioè riferiti a più imprese oppure a più imprese e professionisti);
- c) indirizzi PEC invalidi tra cui gli indirizzi PEC formalmente non corretti cd. 'indirizzi PEC del cittadino' – CEC-PAC – che non possono essere iscritti nel registro delle imprese;

Visto l'elenco relativo ai controlli automatizzati effettuati dalla società Infocamere dal quale risultano, per il registro delle imprese di Salerno, 24971 indirizzi PEC REVOCATI – MULTIPLI TRA IMPRESE – MULTIPLI PROFESSIONISTA e 344 indirizzi PEC NON VALIDI;

Ritenuto, alla luce delle argomentazioni svolte e della delega del Giudice del Registro, che la cancellazione del dato relativo alle PEC non valide, multiple e revocate di cui al menzionato elenco Infocamere, compete all'Ufficio del registro delle imprese e quindi al Conservatore come "esecuzione" di disposizioni dettate con direttiva cogente;

Visto l'art. 2191 c.c., in base al quale: " Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione";

Ritenuto che il procedimento di cui all'art.2191 c.c. è attivabile esclusivamente per la cancellazione dal registro delle imprese dell'informazione relativa ad indirizzi PEC non validi;

Ritenuto invece che, nel caso di indirizzi PEC correttamente iscritti ma successivamente revocati o non più utilizzabili dall'impresa in quanto ad essa non univocamente riferibili, è applicabile l'art. 2190 c.c.;

Ritenuto, per la predetta ipotesi ed allo scopo di aggiornare le notizie riferite agli indirizzi PEC così come disposto dalla Direttiva, sussistano le motivazioni per l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c.;

Ritenuto, in ottemperanza alla delega del Giudice del Registro ed alla Direttiva, che la cancellazione dell'indirizzo PEC debba essere disposta in caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati dopo che l'Ufficio abbia invitato gli stessi ad adempiere in base all'art. 2190 c.c.;

Atteso che l'aggiornamento della notizia relativa all'indirizzo PEC costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione dalla visura ordinaria dell'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco è necessaria;

Atteso che gli aggiornamenti anagrafici summenzionati consentono l'operatività dei meccanismi sanzionatori previsti a danno delle imprese inadempienti, rispettivamente, dal comma 6 bis dell'articolo 16 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, (società) e dal comma 2 secondo periodo dell'articolo 5 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, (imprese individuali);

Ritenuto, pertanto, che gli indirizzi PEC revocati, non invalidi e non univoci debbano essere cancellati dal RI e di conseguenza dalla visura ordinaria anche allo scopo di aver contezza dell'inadempimento;

Considerato il numero elevato di imprese interessate dal procedimento di cancellazione del dato relativo alla Pec e del conseguente elevato numero di caselle PEC non più attive e/o non riconducibili in modo univoco ed esclusivo alla singola impresa;

Considerato che le comunicazioni di avvio dei procedimenti summenzionati, data l'impossibilità di provvedervi a mezzo PEC, richiederebbero la notificazione cartacea a mezzo raccomandata a/r;

Rilevato che la predetta impossibilità è imputabile all'inadempimento da parte delle imprese obbligate alla comunicazione dell'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

Considerato che il procedimento amministrativo di cui trattasi di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità potrà essere avviato cumulativamente per più destinatari;

Considerato che il provvedimento finale, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto, potrà parimenti essere emanato in via cumulativa - provvedimento plurimo - avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, cioè, per tutte le imprese/società inerti all'invito dell'ufficio e sulla cui posizione anagrafica risulteranno iscritti indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità formali;

Ritenuto funzionale, stante le numerose irregolarità, distinguere la comunicazione di avvio del procedimento in relazione ai vari tipi di carenza formale evidenziati;

Ritenuta non giustificata la notificazione cartacea a mezzo raccomandata a/r in considerazione dei notevoli costi da sostenere anche in ossequio alle disposizioni normative che impongono alle PA il taglio delle spese postali e l'utilizzo prioritario di comunicazioni digitali;

Atteso che la notifica dell'avvio del procedimento, possa essere conseguita con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ;

Visto i comma 1 e 3 dell'art. 8 della L. 241/90, a norma del quale:

"1.L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima."

Atteso che la legge 69/2009 dispone che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, in particolare attraverso l'albo camerale on line, consultabile in un'apposita sezione del sito internet della Camera al link: <http://www.sa.camcom.it/P42A1136C276S211/Albo-Camerale-online.htm>;



Camera di Commercio
Salerno

Ritenuto, alla luce delle considerazioni svolte, che la pubblicazione all'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 10 giorni, consenta di diffondere la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti del citato art.8 Legge n.241/1990;

Valutata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni normative in materia e della Direttiva in parola, la necessità di procedere alla revisione delle menzionate posizioni;

DISPONE

che la comunicazione di avvio del procedimento relative alle imprese/società con indirizzo Pec non valido, revocato o non riferibile univocamente ed esclusivamente alla singola impresa/società sia data, da parte del Responsabile del Procedimento, per gruppi omogenei a seconda delle diverse casistiche e con allegato l'elenco delle imprese interessate, assegnando il termine di 10 giorni per l'iscrizione di una nuova PEC conforme alle disposizioni normative in vigore, trascorso il quale il dato relativo all'indirizzo PEC sarà cancellato d'ufficio con provvedimento del Conservatore;

di individuare, ai sensi dell'art.8 della L.241/90, nella pubblicazione all'Albo pretorio online della Camera di Commercio di Salerno, consultabile al seguente indirizzo internet: <http://www.sa.camcom.it/P42A1136C276S211/Albo-Camerale-online.htm>, la forma di pubblicità idonea a dare notizia agli interessati dell'avvio dei procedimenti summenzionati in considerazione del numero consistente di soggetti interessati tale da rendere la comunicazione personale particolarmente complessa e gravosa;

di riservarsi, al fine di assicurare una maggiore pubblicità, l'ulteriore possibilità di procedere, per gruppi di soggetti interessati dagli avvii dei procedimenti summenzionati, alla pubblicazione anche all'Albo pretorio del Comune sede dell'impresa;

IL CONSERVATORE
Dott. Raffaele De Sio

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005